



SIULP *flash*

COLLEGAMENTO

www.siulp.it - nazionale@siulp.it

Notiziario settimanale della Segreteria Nazionale del Sindacato Italiano Unitario Lavoratori Polizia
Sede legale e redazione: via Vicenza 26, 00185 – Roma – tel. 06/445213 r.a. – telefax 06/4469841
Direttore Responsabile Felice Romano – Stampato in proprio – Iscr.Trib.Roma n. 397/99-Iscr. ROC n. 1123

n. 23 del 19 novembre 2010



di FELICE ROMANO

Il ruggito di Catarella

Terribile, ammonisce la Bibbia, è l'ira del mite.

Perché il mite, a differenza dell'irascibile, accumula, accumula ma quando s'incassa, non conosce mezze misure.

Nella finanziaria di quest'anno, alla missione numero 7 (ordine pubblico e sicurezza), Il Governo, che più di tutti gli altri è impegnato nella lotta al crimine, assesta un ulteriore durissimo colpo ai delinquenti tagliando 146 milioni di euro (146,51) ai fondi per i poliziotti.

Inoltre, poiché quest'anno lo stesso governo intende assistere anche le vittime della mafia, più di quanto sia stato mai fatto da chiunque, taglia di 24 milioni di euro (24,8) il fondo di solidarietà per le vittime della mafia.

Il Ministro dell'Interno è contento perché NOI arrestiamo i latitanti, e più ne arrestiamo più il Governo riduce i soldi a nostra disposizione, e più è importante il criminale più è consistente il taglio. I colleghi della Mobile di Palermo sono avvisati; quando arresteranno Matteo Messina Denaro, potrebbe esserci il rischio di lasciare qualcosa del loro stipendio nelle casse dello Stato. Qualcuno potrebbe dire: qui il concetto di produttività è inversamente proporzionale alle risorse.

Una filosofia originale, quella del Governo, del tutto contraria, volendo, a quella che pervade la gestione del personale nel mondo dell'impresa; ma che mantiene, comunque, un suo sinistro fascino.

Nel privato, ad esempio, se uno è bravo, viene strapagato. Se non è bravo, viene pagato in modo ordinario, se è proprio negato, gli danno una carica in un ente pubblico oppure lo fanno direttore delle ferrovie o di una rete Rai.

Nel nostro settore, invece, se i poliziotti fanno bene anzi benissimo il proprio mestiere, vengono pagati di meno, gli vengono tolti i mezzi per lavorare, e, se proprio sono bravissimi, vengono tenuti persino a digiuno.

Magri e affamati, come lupi famelici, così il generale Massimo voleva i suoi legionari ne " Il Gladiatore". Magri e affamati come iene incazzate, così il generale Silvio vuole i suoi poliziotti. E ce la mette tutta, davvero tutta, per riuscirci.

Spegnete le luci, accendete i riflettori, lo spettacolo ancora una volta si ripete, il copione è quello che già conoscete:

1. Annuncio di clamorosi provvedimenti contro la mafia-
2. Emanazione del clamoroso pacchetto sicurezza, e cocente delusione degli addetti ai lavori, i quali scoprono che esso è assolutamente inutile per contrastare il crimine e spesso dannoso per l'ordinaria attività dei poliziotti.
3. Brillante operazione di polizia e magistratura con la quale nulla, ma proprio nulla c'entrano il Governo e i suoi pacchetti, anzi la brillante operazione è stata fatta **nonostante** il primo e **a prescindere** dai secondi.
4. Foto ricordo del massimo responsabile dell'interno che scherza amabilmente con gli operatori, indossando a richiesta il mefisto dei Nocs o suonando il campanaccio della Catturandi di Palermo.
5. Emanazione di altro clamoroso provvedimento di natura essenzialmente economica con il quale vengono disposti ulteriori tagli, sacrifici, restrizioni e ulteriori penalizzazioni per gli operatori di polizia.

E', essenzialmente, l'antimafia dei "fatti".

Bisogna, infatti, essere "fatti", completamente "fatti", per pensare che la mafia si possa sconfiggere tagliando le spese della sicurezza e riducendo alla fame i poliziotti.

E siccome gli argomenti non ci mancano, prendiamo ad esempio quello che è successo nell'ultima settimana.

Venerdì scorso il Governo ha varato un altro pacchetto sicurezza. Ho perso il conto, dovrebbe essere il quinto o il sesto dell'ultimo quinquennio.

Atteso dai più come la soluzione finale ai drammi della nazione appare, come suggerisce la parola stessa un rimedio minimo per il male che continua a crescere nel Paese.

I punti salienti sono quelli illustrati ai mass media dal Governo in conferenza stampa:

Primo punto; il prefetto renderà obbligatorie, con proprio provvedimento, le ordinanze del sindaco in materia di sicurezza urbana, visto che sinora nessuno se le filava, anche perché nessuno sapeva cosa diavolo fosse la sicurezza urbana, quella inurbana e quella di quartiere, e c'è voluto un altro provvedimento del Ministro dell'Interno che lo spiegasse.

Secondo punto; le prostitute "da strada" possono ora essere passibili di foglio di via, mentre quelle di lusso, le "escort" rimangono tranquille dove stanno, e se qualcuno le porta in questura interviene la telefonata di turno a "seguire la faccenda".

Terzo punto; i cittadini comunitari non in regola con la direttiva europea 38/2004, quella che stabilisce che se un cittadino dell'unione europea vuole risiedere stabilmente in un Paese qualsiasi della stessa deve dimostrare di avere reddito, abitazione e buona condotta, possono essere invitati ad andarsene. Se poi non se ne vanno, possono essere rintracciati ed espulsi, ma dove rintracciarli rimane un mistero visto che non hanno né un domicilio né un posto di lavoro.

Quarto e ultimo punto; viene potenziata la famosa Agenzia per l'utilizzo dei beni confiscati e sequestrati alla mafia, perno centrale dell'azione antimafia del governo, in quanto destinata a trovare con la sua attività i soldi necessari per reintegrare i tagli che il governo attua a ogni finanziaria sugli straordinari, sugli equipaggiamenti e, da ultimo, sul vitto dei poliziotti. Agenzia che, finora è riuscita a trovare i fondi necessari (320 mila euro all'anno) per affittare una sede comoda nel centro di Roma dove ospitare i suoi sedici dipendenti, mentre i tagli degli ultimi due anni alla sicurezza superano i tre miliardi di euro e minano l'operatività delle forze di polizia.

Questo il pacchetto di questo Governo.

Poi, il martedì successivo, i poliziotti di Napoli e di Caserta, usando lo strumento prezioso delle intercettazioni telefoniche, che questo governo ha cercato la scorsa estate **di eliminare o almeno di ridurre in maniera consistente**, e non c'è riuscito solo perché i sindacati di polizia hanno avviato una colossale protesta, e lavorando "a gratis" perché nessuno pagherà loro tutti gli straordinari, le missioni e le notti perse dietro i telefoni, ascoltano una frase in codice.

C'è un tale, sospettato che a metà novembre ha una strana esigenza di comprare un panettone con l'uva passa, e i colleghi, che di mestiere fanno i poliziotti, per fortuna, e non i politici, né gli scrittori di successo, capiscono di dover agire; così viene arrestato il capo dei casalesi Antonio Iovine, il "ninno bello" che ogni sbirro che si rispetti avrebbe voluto ammanettare.

Questi i fatti; un **arresto che nulla c'entra con i provvedimenti del Governo** sui sindaci, sulle escort e sulle Agenzie di confisca, un arresto anzi che non sarebbe stato possibile se il Governo fosse riuscito a varare la sua legge contro le intercettazioni; un arresto che forse sarebbe arrivato prima se il Governo avesse evitato i pesanti tagli che ha operato ai bilanci della sicurezza.

Passiamo alla parte finale del copione: mentre i poliziotti, **solli e contrastati dalla famiglia**, come il buon Eduardo De Filippo di "Natale in casa Cupiello", fanno il loro presepe, divampa nel Paese la polemica tra l'antimafia dei fatti e quella della chiacchiere.

Al governo non par vero di far proprio questo ulteriore, straordinario risultato dei poliziotti, e il ministro dell'interno si precipita a Napoli per complimentarsi coi colleghi. E fin qua ci stiamo, dopotutto il ministro dell'interno è lui e, a parte qualche scivolone sulle ronde e sulle ordinanze dei sindaci, e nonostante la sua assenza ingiustificata sul fronte dell'opposizione ai tagli della sicurezza, almeno ha il merito di non ostacolare l'attività operativa dei poliziotti.

Non ci stiamo, invece, quando un altro ministro, quello della giustizia, si unisce alla comitiva per festeggiare il successo della polizia e della magistratura, e, dopo aver festeggiato, aggiunge sornione in conferenza stampa un messaggio alla nazione:

“ Avete visto che risultati abbiamo avuto grazie al circuito virtuoso di leggi e azioni che il governo ha saputo mettere in atto”? Be’, tenete presente che se questo governo dovesse finire, questi risultati non ci saranno più.”

Ecco, questo è troppo, decisamente troppo, insopportabilmente troppo.

Questo vuol dire fregarsene della verità della giustizia della lotta alla mafia e degli sforzi fatti da poliziotti, carabinieri, finanziari e magistrati, e pensare esclusivamente ai propri interessi partitici.

Questo vuol dire dar corpo, dopo l’antimafia delle chiacchiere e dopo l’antimafia dei “fatti”, **all’antimafia dei pinocchietti**, a quell’antimafia cioè che della vera lotta alla mafia non gliene importa un fico secco, e s’appropria dell’altrui lavoro per vantare meriti che non ha.

Perché i meriti di questi importanti risultati vanno innanzitutto a quegli uomini e a quelle donne che in silenzio, mentre l’onorevole Santanchè si prepara per il talk show del giovedì centrato sui meriti del governo Berlusconi in tema di lotta al crimine, si chiudono in un furgoncino e si preparano ad una lunga notte di novembre in appostamento;

a quegli stessi che, mentre l’onorevole Brunetta li insulta dal palco di Cortina d’Ampezzo, si danno il cambio in sala intercettazioni ingoiando un panino tonno e pomodoro;

a quegli stessi che, mentre l’onorevole La Russa li definisce una cinquecento paragonati alla Ferrari, anticipano i soldi per la benzina dell’auto di servizio altrimenti non possono pedinare il balordo che li porterà nel rifugio del boss, togliendoli da uno stipendio che per l’onorevole rappresenterebbe la paghetta del figlio maggiore.

A quegli stessi che subiscono in silenzio tutto l’ambaradan del carrozzone politico, annessi e connessi, perché abituati da secoli a lavorare senza protestare, purché vengano rispettate alcune condizioni **sine qua non**.

E’ gente, questa, che non fa sconti, neanche ai propri capi. Neanche ai capi della polizia.

Perché se è vero che la polizia fa miracoli, da alcuni anni a questa parte, questo non è dovuto né al circuito virtuoso del governo in carica, né ai circuiti virtuosi dei governi precedenti, ma ad uno staff di uomini messo su dagli ultimi capi della polizia che vengono, guarda caso, dall’esperienza investigativa, e che sanno puntare sulla forza dell’esempio e sulla stima dei propri collaboratori, condividendo i sacrifici, i successi e le responsabilità degli insuccessi.

A questi uomini, a questo staff, a questi Capi è da attribuire il merito dei risultati straordinari della lotta alla criminalità, che ha contrassegnato l’azione delle forze di polizia degli ultimi anni.

Altro che circuiti virtuosi, Santanchè e Brunetta, fogli di via alle prostitute e lodi Alfano.

E stia tranquillo il ministro della giustizia; questi risultati continueranno, anche se il suo governo dovesse cadere, perché la verità è che ogni poliziotto lavora per il bene della collettività, non per quello del governo.

Il quale può solo agevolare l’azione di polizia o scoraggiarla, ma non ostacolarla o impedir-la. E, da questo punto di vista, le idee dei poliziotti sono abbastanza note: questo Esecutivo scoraggia di fatto, con una lunga serie di provvedimenti inefficaci ed una spietata politica di tagli, l’azione delle forze di polizia. Ma non può impedir-la.

Ci vuole ben altro per impedir-la; ad esempio l’azzeramento dei vertici investigativi, dal direttore della direzione centrale anticrimine al direttore del servizio centrale operativo per esempio, gli uomini che stanno **davvero** dietro tutti i successi degli ultimi dieci anni di antimafia.

O il cambio della guardia ai vertici delle squadre mobili, che vantano oggi un parterre di investigatori ex giovani formati alla scuola dello Sco degli ultimi capi tutti provenienti dalle fila della Polizia.

O, più semplicemente, il mancato rispetto di una delle condizioni sine qua non di cui si parlava poc’anzi; il bisogno, per i tanti uomini che producono questi risultati, di avere superiori valorosi, autorevoli, credibili, pronti a dividere i sacrifici e a fornire l’esempio ai propri collaboratori.

Quando l'esempio c'è, il meccanismo funziona, perché l'uomo si sente parte del tutto, ed allora passano in secondo piano i tagli, le ristrettezze, i provvedimenti sballati, le auto che non ci sono, gli sberleffi del ministro, i lazzi dell'onorevole e le spaconate del politicante. Allora il poliziotto lavora e raggiunge l'obiettivo.

Quando invece l'esempio viene a mancare anche nelle piccole cose, in quelle ritenute a torto di scarsa rilevanza, allora il meccanismo s'inceppa, l'uomo non si sente più parte del sistema, e allora il superiore cessa di essere credibile, autorevole e degno di essere assecondato, e diventa un padrone del quale non si accettano né vizi né vizietti.

Allora scatta la ribellione, e nulla viene più fatto passare in cavalleria.

Bisogna fare attenzione, poco prima che questo accada, al ruggito di Catarella.

Chi è Catarella? E' l'appuntato apparentemente indolente e un po' svogliato del commissario Montalbano, è l'ultimo della scala gerarchica, quello che si sacrifica quando il questore pretende un volontario per il corso d'informatica e nessuno ci vuole andare, è quello che ha soltanto superiori e neanche un subordinato, è quello che non parla un perfetto italiano e butta giù la porta ogni volta che deve entrare nell'ufficio del capo.

Ma è anche uno sbirro vero, che riesce, col suo modo semplice e preciso di ragionare a risolvere i casi più complessi, quelli sui quali persino il commissario ci sbatte le corna.

Catarella, così si firma un collega della Questura di Forlì. Una questura come tante altre, con gli stessi problemi di tante altre, causati dalla penuria di risorse e dalla mancanza di personale; ed una aggravante in più: i vertici della questura, in alcuni momenti critici, anziché dividere le difficoltà col personale, si fanno gli affari loro. Così, durante un servizio di o.p., mentre la "truppa", di cui Catarella fa ovviamente parte, viene costretta a consumare, sul marciapiede, uno scarno sacchetto-mensa, per così dire, formato da una scatoletta di tonno ed una "fiesta" con data di scadenza passata da un bel pezzo, e quindi immangiabile, i "comandanti", di nascosto, questore in testa, si appartano nella saletta vip del ristorante per pasteggiare con ben altro banchetto.

E' qui che l'anonimo Catarella ruggisce; e, anziché abbozzare come sicuramente avrebbe fatto se i suoi funzionari avessero gestito meglio la situazione, si mette a fotografare le merendine scadute, i colleghi che fanno scolare l'olio verdognolo delle scatolette sul marciapiede, ed il cumulo delle fieste scadute e pertanto non consumate. Poi, non soddisfatto, fa in maniera che alcuni rappresentanti sindacali vadano a contattare, con una scusa, i funzionari appartati in sala vip, i quali, imbarazzati, e vistisi scoperti, si danno alla chetichella, ad uno ad uno, come bimbi sorpresi a far la marachella.

Infine, non contento, butta giù un resoconto del fattaccio e lo manda al Siulp di Forlì, stigmatizzando l'accaduto.

Bene, anche noi vogliamo dare il nostro contributo a questa giusta causa che sicuramente non ha ad oggetto comportamenti illeciti della nostra classe dirigente, ma un pochino ridicoli sì.

Terribile è l'ira del mite, suggerisce la Bibbia; il ruggito di Catarella è il segnale d'allarme che i vertici della polizia di Stato devono ascoltare con la dovuta attenzione prima che la situazione diventi difficile.

Perché se il governo dovesse cambiare, l'attività di polizia continuerà sicuramente a dare risultati di alto livello come quelli degli ultimi anni.

Se Catarella s'incazza, no.

Incontro con il Ministro dell'Interno

Il 24 novembre il Ministro Maroni incontra il SIULP e le altre sigle sindacali

Così come richiesto dal SIULP unitamente agli altri sindacati del cartello, il prossimo 24 novembre si terrà un incontro con il Ministro dell'Interno Roberto Maroni per discutere sulla questione relativa all'interpretazione autentica dell'ordine del giorno approvato all'unanimità dalla Camera dei Deputati, relativamente ai provvedimenti contenuti nella manovra Tremonti del mese di maggio 2010, relativi alla previdenza e al blocco degli automatismi stipendiali.

Approvata la specificità: importanti innovazioni nel rapporto di lavoro e nella fruizione dei diritti

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 262 Serie Generale del 9 novembre 2010, è stata pubblicata la legge 183/2010 concernente "Deleghe al Governo in materia di lavori usuranti, di riorganizzazione di enti, di congedi, aspettative e permessi, di ammortizzatori sociali, di servizi per l'impiego, di incentivi all'occupazione, di apprendistato, di occupazione femminile, nonché misure contro il lavoro sommerso e disposizioni in tema di lavoro pubblico e di controversie di lavoro".

Nella stessa norma sono previste, oltre all'approvazione delle specificità delle Forze di Polizia, Forze Armate e Corpo Nazionale Vigili del Fuoco, relativamente al rapporto d'impiego, tutela economica, pensionistica e previdenziale, anche importanti innovazioni in materia di aspettative, misure per garantire le pari opportunità, congedi e permessi, ivi compresi quelli per l'assistenza di portatori di handicap in situazioni di gravità e alcune modifiche per i concorsi relativi al reclutamento di personale nei gruppi sportivi e quello interno per vice revisore tecnico e vice perito tecnico. Si riportano di seguito i testi degli articoli concernenti le suddette novità.

Art. 18 Aspettativa

1. I dipendenti pubblici possono essere collocati in aspettativa, senza assegni e senza decorrenza dell'anzianità di servizio, per un periodo massimo di dodici mesi, anche per avviare attività professionali e imprenditoriali. L'aspettativa è concessa dall'amministrazione, tenuto conto delle esigenze organizzative, previo esame della documentazione prodotta dall'interessato.
2. Nel periodo di cui al comma 1 del presente articolo non si applicano le disposizioni in tema di incompatibilità di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni.
3. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 23-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni.

Art. 19 Specificità delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco

1. Ai fini della definizione degli ordinamenti, delle carriere e dei contenuti del rapporto di impiego e della tutela economica, pensionistica e previdenziale, è riconosciuta la specificità del ruolo delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonché dello stato giuridico del personale ad essi appartenente, in dipendenza della peculiarità dei compiti, degli obblighi e delle limitazioni personali, previsti da leggi e regolamenti, per le funzioni di tutela delle istituzioni democratiche e di difesa dell'ordine e della sicurezza interna ed esterna, nonché per i peculiari requisiti di efficienza operativa richiesti e i correlati impieghi in attività usuranti.
2. La disciplina attuativa dei principi e degli indirizzi di cui al comma 1 è definita con successivi provvedimenti legislativi, con i quali si provvede altresì a stanziare le occorrenti risorse finanziarie.
3. Il Consiglio centrale di rappresentanza militare (COCER) partecipa, in rappresentanza del personale militare, alle attività negoziali svolte in attuazione delle finalità di cui al comma 1 e concernenti il trattamento economico del medesimo personale.

Art. 21 Misure atte a garantire pari opportunità, benessere di chi lavora e assenza di discriminazioni nelle amministrazioni pubbliche

1. Al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono apportate le seguenti modifiche:
 - a) all'articolo 1, comma 1, la lettera c) è sostituita dalla seguente:
«c) realizzare la migliore utilizzazione delle risorse umane nelle pubbliche amministrazioni, assicurando la formazione e lo sviluppo professionale dei dipendenti, applicando condizioni uniformi rispetto a quelle del lavoro privato, garantendo pari opportunità alle lavoratrici ed ai lavoratori nonché l'assenza di qualunque forma di discriminazione e di violenza morale o psichica»;
 - b) all'articolo 7, il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. Le pubbliche amministrazioni garantiscono parità e pari opportunità tra uomini e donne e l'assenza di ogni forma di discriminazione, diretta e indiretta, relativa al genere, all'età, all'orientamento sessuale, alla razza, all'origine etnica, alla disabilità, alla religione o alla lingua, nell'accesso al lavoro, nel trattamento e nelle condizioni di lavoro, nella formazione profes-

nale, nelle promozioni e nella sicurezza sul lavoro. Le pubbliche amministrazioni garantiscono altresì un ambiente di lavoro improntato al benessere organizzativo e si impegnano a rilevare, contrastare ed eliminare ogni forma di violenza morale o psichica al proprio interno»;

c) all'articolo 57, al comma 1 sono premessi i seguenti:

«01. Le pubbliche amministrazioni costituiscono al proprio interno, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, il "Comitato unico di garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni" che sostituisce, unificando le competenze in un solo organismo, i comitati per le pari opportunità e i comitati paritetici sul fenomeno del mobbing, costituiti in applicazione della contrattazione collettiva, dei quali assume tutte le funzioni previste dalla legge, dai contratti collettivi relativi al personale delle amministrazioni pubbliche o da altre disposizioni.

02. Il Comitato unico di garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni ha composizione paritetica ed è formato da un componente designato da ciascuna delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello di amministrazione e da un pari numero di rappresentanti dell'amministrazione in modo da assicurare nel complesso la presenza paritaria di entrambi i generi. Il presidente del Comitato unico di garanzia è designato dall'amministrazione.

03. Il Comitato unico di garanzia, all'interno dell'amministrazione pubblica, ha compiti propositivi, consultivi e di verifica e opera in collaborazione con la consigliera o il consigliere nazionale di parità. Contribuisce all'ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico, migliorando l'efficienza delle prestazioni collegata alla garanzia di un ambiente di lavoro caratterizzato dal rispetto dei principi di pari opportunità, di benessere organizzativo e dal contrasto di qualsiasi forma di discriminazione e di violenza morale o psichica per i lavoratori.

04. Le modalità di funzionamento dei Comitati unici di garanzia sono disciplinate da linee guida contenute in una direttiva emanata di concerto dal Dipartimento della funzione pubblica e dal Dipartimento per le pari opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.

05. La mancata costituzione del Comitato unico di garanzia comporta responsabilità dei dirigenti incaricati della gestione del personale, da valutare anche al fine del raggiungimento degli obiettivi»;

d) all'articolo 57, comma 1, la lettera d) è sostituita dalla seguente:

«d) possono finanziare programmi di azioni positive e l'attività dei Comitati unici di garanzia per le pari opportunità, per la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni, nell'ambito delle proprie disponibilità di bilancio»;

e) all'articolo 57, il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Le pubbliche amministrazioni, secondo le modalità di cui all'articolo 9, adottano tutte le misure per attuare le direttive dell'Unione europea in materia di pari opportunità, contrasto alle discriminazioni ed alla violenza morale o psichica, sulla base di quanto disposto dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della funzione pubblica».

Art. 23 Delega al Governo per il riordino della normativa in materia di congedi, aspettative e permessi

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi finalizzati al riordino della normativa vigente in materia di congedi, aspettative e permessi, comunque denominati, fruibili dai lavoratori dipendenti di datori di lavoro pubblici o privati, in base ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) coordinamento formale e sostanziale del testo delle disposizioni vigenti in materia, apportando le modifiche necessarie per garantire la coerenza giuridica, logica e sistematica della normativa e per adeguare, aggiornare e semplificare il linguaggio normativo;

b) indicazione esplicita delle norme abrogate, fatta salva l'applicazione dell'articolo 15 delle disposizioni sulla legge in generale premesse al codice civile;

c) riordino delle tipologie di permessi, tenuto conto del loro contenuto e della loro diretta correlazione a posizioni giuridiche costituzionalmente tutelate;

d) ridefinizione dei presupposti oggettivi e precisazione dei requisiti soggettivi, nonché razionalizzazione e semplificazione dei criteri e delle modalità per la fruizione dei congedi, delle aspettative e dei permessi di cui al presente articolo, al fine di garantire l'applicazione certa ed uniforme della relativa disciplina;

e) razionalizzazione e semplificazione dei documenti da presentare, con particolare riferimento alle persone con handicap in situazione di gravità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, o affette da patologie di tipo neurodegenerativo o oncologico.

2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione e del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite le associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e previo parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, che si esprime entro trenta giorni dalla data di trasmissione dei relativi schemi; decorso tale termine, il Governo può comunque procedere. Successivamente, gli schemi sono trasmessi alle Camere per l'acquisizione del parere delle competenti Commissioni parlamentari, che si esprimono entro quaranta giorni dall'assegnazione; decorso tale termine, i decreti legislativi possono essere comunque emanati. Qualora il termine per l'espressione del parere parlamentare di cui al presente comma scada nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine per l'adozione dei decreti legislativi di cui al comma 1, quest'ultimo è prorogato di due mesi.

3. L'adozione dei decreti legislativi attuativi della delega di cui al presente articolo non deve comportare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 24 Modifiche alla disciplina in materia di permessi per l'assistenza a portatori di handicap in situazione di gravità

1. All'articolo 33 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. A condizione che la persona handicappata non sia ricoverata a tempo pieno, il lavoratore dipendente, pubblico o privato, che assiste persona con handicap in situazione di gravità, coniuge, parente o affine entro il secondo grado, ovvero entro il terzo grado qualora i genitori o il coniuge della persona con handicap in situazione di gravità abbiano compiuto i sessantacinque anni di età oppure siano anche essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti, ha diritto a fruire di tre giorni di permesso mensile retribuito coperto da contribuzione figurativa, anche in maniera continuativa. Il predetto diritto non può essere riconosciuto a più di un lavoratore dipendente per l'assistenza alla stessa persona con handicap in situazione di gravità. Per l'assistenza allo stesso figlio con handicap in situazione di gravità, il diritto è riconosciuto ad entrambi i genitori, anche adottivi, che possono fruirne alternativamente»;

b) al comma 5, le parole da: «Il genitore» fino a: «handicappato» sono sostituite dalle seguenti: «Il lavoratore di cui al comma 3» e le parole: «al proprio domicilio» sono sostituite dalle seguenti: «al domicilio della persona da assistere»;

c) è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«7-bis. Ferma restando la verifica dei presupposti per l'accertamento della responsabilità disciplinare, il lavoratore di cui al comma 3 decade dai diritti di cui al presente articolo, qualora il datore di lavoro o l'INPS accerti l'insussistenza o il venir meno delle condizioni richieste per la legittima fruizione dei medesimi diritti. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

2. All'articolo 42 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Successivamente al compimento del terzo anno di età del bambino con handicap in situazione di gravità, il diritto a fruire dei permessi di cui all'articolo 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni, è riconosciuto ad entrambi i genitori, anche adottivi, che possono fruirne alternativamente, anche in maniera continuativa nell'ambito del mese»;

b) il comma 3 è abrogato.

3. All'articolo 20, comma 1, della legge 8 marzo 2000, n. 53, le parole da: «nonché» fino a: «non convivente» sono soppresse.

4. Le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, comunicano alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della funzione pubblica:

a) i nominativi dei propri dipendenti cui sono accordati i permessi di cui all'articolo 33, commi 2 e 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni, ivi compresi i nominativi dei lavoratori padri e delle lavoratrici madri, specificando se i permessi sono fruiti dal lavoratore con handicap in situazione di gravità, dal lavoratore o dalla lavoratrice per assistenza al proprio figlio, per assistenza al coniuge o per assistenza a parenti o affini;

b) in relazione ai permessi fruiti dai dipendenti per assistenza a persona con handicap in situazione di gravità, il nominativo di quest'ultima, l'eventuale rapporto di dipendenza da un'amministrazione pubblica e la denominazione della stessa, il comune di residenza dell'assistito;

c) il rapporto di coniugio, il rapporto di maternità o paternità o il grado di parentela o affinità intercorrente tra ciascun dipendente che ha fruito dei permessi e la persona assistita;

d) per i permessi fruiti dal lavoratore padre o dalla lavoratrice madre, la specificazione dell'età maggiore o minore di tre anni del figlio;

e) il contingente complessivo di giorni e ore di permesso fruiti da ciascun lavoratore nel corso dell'anno precedente e per ciascun mese.

5. La Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della funzione pubblica istituisce e cura, con gli ordinari stanziamenti di bilancio, una banca di dati informatica costituita secondo quanto previsto dall'articolo 22, commi 6 e 7, del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, in cui confluiscono le comunicazioni di cui al comma 4 del presente articolo, che sono fornite da ciascuna amministrazione per via telematica entro il 31 marzo di ciascun anno, nel rispetto delle misure di sicurezza previste dal predetto codice di cui al decreto legislativo n. 196 del 2003.

6. La Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della funzione pubblica è autorizzata al trattamento dei dati personali e sensibili di cui al comma 4, la cui conservazione non può comunque avere durata superiore a ventiquattro mesi. Ai fini della comunicazione dei dati di cui al comma 4, le amministrazioni pubbliche sono autorizzate al trattamento dei relativi dati personali e sensibili e provvedono alla conservazione dei dati per un periodo non superiore a trenta giorni dalla loro comunicazione, decorsi i quali, salve specifiche esigenze amministrativo-contabili, ne curano la cancellazione. Le operazioni rilevanti consistono nella raccolta, conservazione, elaborazione dei dati in forma elettronica e no, nonché nella comunicazione alle amministrazioni interessate. Sono inoltre consentite la pubblicazione e la divulgazione dei dati e delle elaborazioni esclusivamente in forma anonima. Le attività di cui ai commi 4 e 5, finalizzate al monitoraggio e alla verifica sulla legittima fruizione dei permessi, sono di rilevante interesse pubblico. Rimangono fermi gli obblighi previsti dal secondo comma dell'articolo 6 della legge 26 maggio 1970, n. 381, dall'ottavo comma dell'articolo 11 della legge 27 maggio 1970, n. 382, e dal quarto comma dell'articolo 8 della legge 30 marzo 1971, n. 118, concernenti l'invio degli elenchi delle persone sottoposte ad accertamenti sanitari, contenenti soltanto il nome, il cognome e l'indirizzo, rispettivamente all'Ente nazionale per la protezione e l'assistenza dei sordi, all'Unione italiana dei ciechi e degli ipovedenti e all'Associazione nazionale dei mutilati e invalidi civili.

Art. 26 Aspettativa per conferimento di incarichi, ai sensi dell'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165

1. Al personale del comparto sicurezza e difesa possono essere conferiti, ai sensi dell'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, nel rispetto dei requisiti e dei limiti ivi previsti, incarichi dirigenziali da parte di amministrazioni pubbliche diverse da quella di appartenenza, che siano strettamente collegati alla professionalità da loro rivestita e motivati da esigenze di carattere eccezionale. Il personale è collocato in aspettativa senza assegni e continua ad occupare il relativo posto nella dotazione organica dell'amministrazione di appartenenza.

2. Gli incarichi dirigenziali di cui al comma 1 sono conferiti previa autorizzazione del Ministro competente, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze.

Art. 27 Disposizioni in materia di personale dell'Amministrazione della difesa

1. A decorrere dal 1° gennaio 2009, si applicano anche al personale delle Forze armate le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 91, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, che pongono a carico delle amministrazioni utilizzatrici gli oneri del trattamento economico fondamentale e accessorio del personale in posizione di comando appartenente alle Forze di polizia e al Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

2. All'articolo 65 del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 9, dopo la parola: «salvo» sono inserite le seguenti: «un contingente pari al numero delle posizioni ricoperte presso enti, comandi e unità internazionali ai sensi delle leggi 8 luglio 1961, n. 642, e 27 dicembre 1973, n. 838, individuato con decreto annuale del Ministro della difesa e salvo»;

b) dopo il comma 9, è inserito il seguente:

«9-bis. Il collocamento in aspettativa per riduzione di quadri, di cui al comma 9, è disposto al 31 dicembre dell'anno di riferimento».

3. All'articolo 7, secondo comma, della legge 10 dicembre 1973, n. 804, dopo le parole: «di segretario generale del Ministero della difesa» sono aggiunte le seguenti: «o gli ufficiali di pari grado che ricoprano incarichi di livello non inferiore a Capo di stato maggiore di Forza armata in comandi o enti internazionali».

4. L'articolo 43, comma 2, della legge 19 maggio 1986, n. 224, si interpreta nel senso che gli assegni previsti nel tempo, ivi menzionati, sono comprensivi delle sole indennità fisse e continuative in godimento il giorno antecedente il collocamento in aspettativa per riduzione di quadri, in relazione al grado e alle funzioni dirigenziali espletate.

5. Al decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 298, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 16, comma 1, lettera b), la parola: «maggiore,» è soppressa;

b) all'articolo 18, il comma 3 è abrogato;

c) all'articolo 31, il comma 9 è abrogato;

d) alla tabella n. 1, alla riga denominata «Capitano»:

1) in corrispondenza della colonna 3, denominata «Forma di avanzamento al grado superiore», la parola: «scelta» è soppressa;

2) in corrispondenza della colonna 4, denominata «Inserimento aliquota valutazione a scelta», la cifra: «6» è soppressa;

3) in corrispondenza della colonna 5, denominata «Promozione ad anzianità», la cifra: «9» è sostituita dalla seguente: «7»;

4) in corrispondenza della colonna 8, denominata «Promozioni a scelta al grado superiore», la cifra: «52» è soppressa;

e) alla tabella n. 2, alla riga denominata «Capitano»:

1) in corrispondenza della colonna 3, denominata «Forma di avanzamento al grado superiore», la parola: «scelta» è soppressa;

2) in corrispondenza della colonna 4, denominata «Inserimento aliquota valutazione a scelta», la cifra: «9» è soppressa;

3) in corrispondenza della colonna 5, denominata «Promozione ad anzianità», la cifra: «12» è sostituita dalla seguente: «10»;

4) in corrispondenza della colonna 8, denominata «Promozioni a scelta al grado superiore», la cifra: «49» è soppressa.

6. Dalle disposizioni di cui ai commi 2, 3, 4 e 5 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

7. Il Governo è delegato ad adottare, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi allo scopo di armonizzare, con effetto a decorrere dal 1° gennaio 2012, il sistema di tutela previdenziale e assistenziale applicato al personale permanente in servizio nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco e al personale volontario presso il medesimo Corpo nazionale, sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) equiparare la pensione ai superstiti riconosciuta ai familiari dei vigili del fuoco volontari deceduti per causa di servizio al trattamento economico spettante ai familiari superstiti dei vigili del fuoco in servizio permanente anche nelle ipotesi in cui i vigili del fuoco volontari siano deceduti espletando attività addestrative od operative diverse da quelle connesse al soccorso;

b) equiparare il trattamento economico concesso ai vigili del fuoco volontari a quello riconosciuto ai vigili del fuoco in servizio permanente in caso di infortunio gravemente invalidante o di malattia contratta per causa di servizio, includendo anche il periodo di addestramento iniziale reso dagli aspiranti vigili del fuoco a titolo gratuito.

8. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 7 sono trasmessi alle Camere per l'acquisizione del parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili di carattere finanziario, che si esprimono entro trenta giorni dalla data di assegnazione; decorso tale termine, i decreti legislativi possono essere comunque emanati. Qualora il termine per l'espressione del parere parlamentare di cui al presente comma scada nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine per l'adozione dei decreti legislativi di cui al comma 7, o successivamente, quest'ultimo è prorogato di ulteriori due mesi.

9. All'onere derivante dall'attuazione del comma 7, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2012 e a 1 milione di euro a decorrere dall'anno 2013, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni, per l'anno 2012, dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2010-2012, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e spe-

ciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2010, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 28 Personale dei gruppi sportivi delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco

1. Per particolari discipline sportive indicate dal bando di concorso, i limiti minimo e massimo di età per il reclutamento degli atleti dei gruppi sportivi delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco sono fissati, rispettivamente, in diciassette e trentacinque anni. Il personale reclutato ai sensi del presente articolo non può essere impiegato in attività operative fino al compimento del diciottesimo anno di età.

Art. 29 Concorsi interni per vice revisore tecnico e vice perito tecnico della Polizia di Stato

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 20-quater:

1) al comma 1, lettera a), le parole: «provenienti da profili professionali omogenei a quello per cui concorrono,» sono soppresse;

2) al comma 3, le parole: «e nel solo bando di cui al comma 1, lettera a), si procede altresì alla definizione, anche per categorie omogenee, delle corrispondenze fra i profili professionali del ruolo degli operatori e collaboratori tecnici e quelli relativi ai posti messi a concorso» sono soppresse;

b) all'articolo 25-ter:

1) al comma 1, le parole: «proveniente da profili professionali omogenei a quello per il quale concorre,» sono soppresse;

2) al comma 2, le parole: «, nonché la definizione, anche per categorie omogenee, delle corrispondenze fra i profili professionali del ruolo dei revisori tecnici e quelli relativi ai posti messi a concorso» sono soppresse.

Criteria per la ripartizione dei cambi turno e delle reperibilità' (art. 11 e art. 18 a.n.q.) - 6° incontro al dipartimento

Nella mattinata odierna si è svolto il sesto incontro tra l'Amministrazione e le OO.SS. per l'individuazione dei criteri di ripartizione degli istituti del cambio turno e della reperibilità, di cui agli artt. 11 e 18 dell'Accordo Nazionale Quadro.

Nel corso della riunione è proseguito l'approfondimento nel merito con l'analisi dettagliata di alcune simulazioni realizzate dall'Amministrazione ipotizzando alcuni diversi criteri da adottare per la ripartizione dei cambi turno e dei turni di reperibilità, per verificarne gli effetti per gli Uffici e le varie articolazioni centrali e periferiche.

Nel corso della riunione sono state fatte alcune valutazioni e considerazioni sull'esito delle simulazioni proposte ed è stato chiesto all'Amministrazione di effettuare alcune correzioni e la proposizione di nuove simulazioni che tenessero conto delle osservazioni fatte utilizzando alcuni nuovi criteri con cui provare a sviluppare nuove simulazioni per la ripartizione dei cambi turno e dei turni di reperibilità per verificarne e valutarne i possibili effetti. L'obiettivo ribadito da tutti è e rimane quello d'individuare criteri che possano consentire la realizzazione di una gestione equilibrata, oculata, uniforme e stabilizzata delle risorse economiche annualmente disponibili per i singoli Uffici nel pieno rispetto delle finalità istituzionali e degli obiettivi che si debbano realizzare attraverso i due istituti suddetti.

La riunione è stata aggiornata per la prosecuzione della discussione a mercoledì 24 novembre p.v. per cercare di giungere in tempi rapidi ad un'ipotesi d'intesa condivisa sui nuovi criteri di ripartizione dei cambi turno che consentano l'emanazione di una circolare ministeriale prima della fine di quest'anno in modo che i nuovi criteri che verranno definiti possano essere recepiti ed applicati dall'inizio del nuovo anno.

Roma 17 novembre 2010

**Trattamento economico di missione del personale della Polizia di Stato.
D.P.R. n.51 del 16 aprile 2009 art 13. Problematiche riguardanti tempi, modalità
di pagamento ed uniforme applicazione delle norme in materia di missioni.**

Di seguito riportiamo la nota inviata all'Ufficio per le Relazioni Sindacali con cui chiediamo un incontro urgente.

“Le complesse ed articolate problematiche gestionali, la specificità organizzativa e funzionale degli operatori di polizia, l’incremento delle esigenze di servizio e l’acuirsi di taluni profili d’impiego del personale, stanno continuando a determinare un considerevole impiego di personale in numero servizi di missione.

Per fare solo un esempio, il costante ed esponenziale incremento del flusso migratorio irregolare di cittadini extracomunitari, unito all’entrata in vigore di nuove e specifiche normative concernenti l’inasprimento delle sanzioni e l’aggravarsi delle procedure d’espulsione hanno determinato, come conseguenza diretta per il personale in servizio presso gli Uffici territoriali, un notevole incremento di gravosi ed onerosi servizi di accompagnamento.

A ciò si aggiungano, per fare un altro esempio, tra le tante occasioni d’impiego del personale in missione, i costanti e continui servizi di scorta a persone esposte a rischi, senza considerare minimamente i riflessi di natura economica che ciò comporta. Il sistema, pertanto, rischia d’implodere in quanto con l’aumento delle esigenze, si è proceduto parallelamente a ridurre con tagli orizzontali le disponibilità economiche sugli appositi capitoli di spesa, determinando lunghissimi ed inaccettabili ritardi nell’attribuzione di quanto dovuto al personale che, spesso, a causa dell’esaurimento delle disponibilità economiche immediate, è costretto ad anticipare di tasca propria il pagamento delle spese per i pasti e per l’alloggio durante i servizi fuori sede.

La riduzione delle disponibilità economiche sta, altresì, producendo un incremento delle conflittualità sulle modalità ed entità di corresponsione al personale del trattamento di missione che derivano da interpretazioni unilaterali e restrittive delle norme in materia, nel tentativo da parte degli Uffici di contenere la spesa con effetti dannosi sul personale. Inoltre tale condizione genera applicazioni difformi e disomogenee delle medesime norme tra i vari Uffici sull’intero territorio nazionale.

Una simile situazione, oltre che giuridicamente inaccettabile e mortificante per la dignità professionale degli operatori, non può durare a lungo e non può essere tollerata oltre, senza che il Dipartimento della P.S. assuma iniziative concrete per coordinare e coniugare le esigenze di servizio in materia di missioni e di corretta ed uniforme applicazione delle norme con le reali disponibilità economiche.

Si segnala, altresì, che l’8 luglio u.s. il SIULP ha inviato le osservazioni alla bozza di circolare della Direzione per le Risorse Umane in materia di chiarimenti sul trattamento di missione chiedendo, in caso di mancata condivisione e recepimento dei rilievi del SIULP, che venisse fissato uno specifico incontro di approfondimento senza ottenere, allo stato, alcun riscontro, ma, al contrario, continuando a rilevare nei vari Uffici territoriali interpretazioni difformi in ordine al trattamento di missione.

Premesso quanto sopra, poiché sono numerose le strutture territoriali del SIULP che hanno interessato la Segreteria Nazionale in merito ai ritardi nei pagamenti, all’esaurimento delle risorse disponibili a fronte del continuo obbligo a svolgere comunque le missioni, anche nei casi di conclamate indisponibilità di risorse, o di palesi e restrittive difformità interpretative delle norme a danno del personale, al fine di chiarire la complessa ed articolata materia riguardante il trattamento di missione, si chiede che venga fissato un apposito incontro per affrontare una serie di questioni e di aspetti riguardanti il trattamento di missione.

In attesa di conoscere la data dell’incontro, colgo l’occasione per inviare cordiali saluti”.

Cambio turno: criteri applicativi dell'art. 11 dell'A.N.Q.

A seguito di un nostro quesito inteso a richiedere la corretta interpretazione dei criteri applicativi dell'Istituto del cambio turno, il Dipartimento ha chiarito quanto segue:

La nostra lettera

In particolare il 30 ottobre 2000, la Commissione paritetica chiamata ad esprimersi, ai sensi dell'art. 25 del vecchio A.N.Q., sulle controversie insorte in periferia sul riconoscimento del cambio turno, aveva stabilito che l'anticipo o il posticipo di un massimo di due ore individuale di servizio non configurasse l'attribuzione del cambio turno.

Ne scaturiva conseguenzialmente l'univoca determinazione che l'anticipo o il posticipo dell'orario, oltre le due ore, faceva maturare il diritto di attribuzione del cambio turno.

Oggi l'art. 7, nr. 5 del nuovo A.N.Q., ha mantenuto invariato il principio, riducendo l'anticipo o il posticipo della modifica del turno di servizio ad una sola ora, facendone derivare conseguenzialmente che oltre tale limite, non essendo modificati altri presupposti, al personale compete il riconoscimento del cambio turno.

Premesso quanto sopra, poiché a livello territoriale qualche Dirigente ritiene di interpretare la norma secondo i parametri del vecchio A.N.Q., si chiede a codesto ufficio di voler fornire chiarimenti in merito a quanto sopra esposto.

La risposta

Si fa riferimento a quanto richiesto con la nota sopradistinta con la quale codesta O.S. ha chiesto chiarimenti in merito alle modalità applicative dell'art. 11 dell' ANQ in tema di cambi turno.

Quanto convenuto dalla Commissione Paritetica del 30 ottobre 2000 e previsto dalla circolare n. 555/39/RS/01/113/2081 del 5/6/2000 secondo cui l'anticipo o il posticipo oltre le due ore fa maturare il diritto al compenso per il cambio turno, deve ritenersi superato dal disposto dell'art. 11, comma 6 che precisa che non costituisce cambio turno l'anticipo o il posticipo di un'ora. Tale anticipo o posticipo deve valutarsi rispetto alla previsione contenuta nella programmazione settimanale.

Pertanto, qualora venga disposto l'anticipo o il posticipo per più di un'ora del turno di servizio programmato, al personale dovrà essere corrisposta l'indennità di cambio turno.

D.lgs n. 624/94 Delega funzioni

Riportiamo di seguito la risposta dell'Ufficio Relazioni Sindacali in merito ad un nostro quesito:

Si fa riferimento al fax del 29 marzo c.a. con la quale codesta Segreteria Nazionale ha chiesto di conoscere se, alla luce della normativa vigente in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro, sia possibile delegare le funzioni di datore di lavoro ai Dirigenti di Uffici Commissariati.

L'Ufficio Studi, Ricerche e Consulenze, al quale era stato chiesto un parere in merito, ha rappresentato che il provvedimento di delega non risulta in contrasto con l'art. 16 del D.lgs 9 aprile 2008, n. 81, che prevede la possibilità di delega di funzioni da parte del datore di lavoro, indicandone i limiti e le condizioni, né con il successivo art.17, che individua, in modo puntuale, gli obblighi del datore di lavoro non delegabili.

Il citato Ufficio ha precisato di non aver nulla da rilevare sulla figura del Dirigente di Commissariato in qualità di "delegato", sempre che tale figura sia in linea con il dettato del richiamato art. 16, alla lett.b), che prevede che il delegato deve possedere *"tutti i requisiti di professionalità ed esperienza richiesta dalla specifica natura delle funzioni delegate"*.

FINANZIAMO DIPENDENTI STATALI, PUBBLICI, PRIVATI E PENSIONATI

"Spicco il Volo"


**CESSIONE DEL QUINTO
& PRESTITO CON DELEGA***

Netto ricavo(€)	Mesi	Rata (€)	Tan (%)	Teg (%)	Taeg (%)
8.000	120	95	4,85	7,70	7,77
16.000	120	190	4,85	7,70	7,77
22.000	120	261	4,85	7,68	7,75

* Gli importi indicati negli esempi hanno valore puramente esemplificativo, si riferiscono al prodotto cessione del quinto e prestito con delega per un dipendente Statale di 30 anni di età e 10 di servizio al momento della richiesta e sono comprensivi degli oneri assicurativi (offerta valida fino al 31/12/10). Il tasso di interesse è fisso e l'importo della rata non potrà essere superiore ad un quinto dello stipendio del richiedente, valutato al netto delle ritenute.

SPICCA IL VOLO CON EUROCCQS

Chiamaci senza problemi ti forniremo una **consulenza**, ti illustreremo i nostri prodotti e le loro caratteristiche. Su tua richiesta ti forniremo un **preventivo immediato**, nel caso sia di tuo gradimento inizieremo l'iter della pratica e ti seguiremo **passo passo** fino alla **liquidazione**.

DIREZIONE GENERALE ROMA

Via Antonio Pacinotti, 73/81 - 00146 - ROMA - Tel. 06 55381111


**L'UNICA SOCIETÀ
IN CONVENZIONE CON SIULP**

Abbiamo stipulato con il **SIULP** una convenzione al fine di offrire agli iscritti prodotti finanziari a condizioni estremamente competitive rispetto agli altri operatori presenti sul mercato.

I NOSTRI PRODOTTI:

- **CESSIONE DEL QUINTO**
- **PRESTITO CON DELEGA**
- **PRESTITI PERSONALI**

I NOSTRI AGENTI SUL TERRITORIO: Roma, Milano, Treviso, Trieste, Verona, Pordenone, Belluno, Firenze, Pomezia, Chieti, Napoli, Bari, Taranto, Lecce, Catanzaro, Sassari, Cagliari, Palermo, Marsala, Messina.

06 55381111

www.euroccqs.it

PER MAGGIORI INFORMAZIONI VISITA IL NOSTRO SITO INTERNET

 Numero Verde
800 754445

Euroccqs S.p.A. iscritta all'Elenco Generale degli Intermediari operanti nel settore finanziario, previsto dall'articolo 106 e seguenti del T.U.B. al n.37323. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per le condizioni contrattuali, per la Polizza Assicurativa o per quanto non espressamente indicato è necessario fare riferimento ai Fogli informativi disponibili presso le filiali e agenzie di Euroccqs SpA o sul sito internet www.euroccqs.it. A richiesta verrà consegnata una copia del contratto completo in ogni sua parte e del foglio informativo per la valutazione del contenuto prima della stipula. Euroccqs SpA, nel collocamento di alcuni prodotti (Cessione del quinto, Prestito con delega di pagamento e Prestiti personali), presso la clientela, opera in qualità di intermediario di altre banche e/o intermediari finanziari (FamilyCreditNetwork SpA, Futuro SpA, Unifin SpA, Ktesios SpA, Ibi Banca SpA), questi sono i diretti contraenti e titolari di tutti i rapporti contrattuali e si riservano la valutazione dei requisiti necessari alla concessione del finanziamento.